

D.M. 3 agosto 1985

Disposizioni sugli strumenti per pesare ad equilibrio automatico con apparecchiatura elettronica associata o incorporata, atta a svolgere funzione sottrattiva di tara

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1971, n. 347719, recante norme sull'ammissione alla verifica metrica di bilance automatiche e semiautomatiche da banco, ad un sol piatto, munite di dispositivi meccanici atti a visualizzare la massa netta («peso netto») della merce applicata sul piano, mediante annullamento del carico di tara, preventivamente pesato in presenza dell'acquirente, a mezzo di una compensazione meccanica realizzata a seguito di intervento su appositi tasti;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 27 febbraio 1979, n. 330441, recante disposizioni sulle bilance automatiche da banco con elaborazione elettronica ed indicazione numerica della massa della merce applicata sul piatto, munite di dispositivi elettronici atti a visualizzare la massa netta della predetta merce mediante sottrazione elettronica, a seguito di intervento su unico apposito tasto, del valore numerico del carico di tara, preventivamente rilevato dalla bilancia in presenza dell'acquirente, del valore numerico della massa lorda della merce applicata;

Vista la legge 5 maggio 1981, n. 441, sulla vendita a peso netto delle merci e sue successive modifiche;

Rilevato che la disciplina fissata dai decreti ministeriali precitati non contempla l'adozione, negli strumenti per pesare da banco, di apparecchiature elettroniche di elaborazione e visualizzazione numerica della massa dei carichi applicati, atte a sottrarre dalla massa visualizzata valori di tara introdotti dall'operatore tramite tastiera numerica o fatti pervenire da dispositivi esterni; Considerata l'opportunità che, ai fini di un puntuale rispetto delle disposizioni della precitata legge numero 441/1980, nelle operazioni di vendita «a peso netto» di merce confezionata, la cui tara non sia stata pesata preventivamente in presenza dell'acquirente, sia consentita negli strumenti per pesare da banco soprarichiamati l'adozione delle particolari apparecchiature elettroniche predette, e che, pertanto, siano emanate idonee norme per la loro disciplina;

Rilevato che le disposizioni sugli strumenti per pesare diversi da quelli da banco, con apparecchiatura elettronica atta a svolgere funzione sottrattiva di valori di tara introdotti dall'operatore o fatti pervenire da dispositivi esterni, trovansi in più provvedimenti;

Ritenuta la necessità di disciplinare in un unico contesto le caratteristiche degli strumenti per pesare da banco e non, con apparecchiatura elettronica atta a svolgere funzione sottrattiva di tara di tipo qualsiasi;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale metrico nella riunione

dell'11 giugno 1985;

Decreta:

1. Agli effetti del presente decreto si intende:

a) per bilancia elettronica, uno strumento per pesare ad equilibrio automatico da banco o a piattaforma, portatile con apparecchiatura elettronica incorporata o associata destinata all'elaborazione e alla visualizzazione su apposito indicatore numerico, della massa della merce applicata sul relativo organo di sostegno ⁽³⁾;

b) per funzione sottrattiva di tara, la funzione complementare svolta dall'apparecchiatura di una bilancia elettronica, mediante la quale sul «dispositivo indicatore dei pesi» viene segnalata la massa netta («peso netto») della merce applicata sul relativo organo di sostegno, a seguito di sottrazione elettronica del valore numerico della tara dal valore numerico della massa lorda della predetta merce, rilevato dalla bilancia;

c) per funzione sottrattiva di tara autopesata, la funzione sottrattiva di cui alla lettera b) precedente, allorché il valore numerico della tara viene rilevato in precedenza dalla stessa bilancia, memorizzato a seguito di intervento dell'operatore su di un unico apposito tasto e quindi automaticamente sottratto dal valore numerico della massa lorda della merce successivamente applicata;

d) per funzione sottrattiva di tara manuale, la funzione di cui alla lettera b) precedente, allorché il valore numerico della tara viene impostato dall'operatore attraverso tastiera numerica, o introdotto mediante penna ottica o altro idoneo dispositivo e quindi sottratto, a seguito di intervento su tasto funzionale, dal peso lordo della merce.

(3) Lettera così modificata dall'art. 2, D.M. 18 giugno 1986 (Gazz. Uff. 10 luglio 1986, n. 158).

2. A partire dal 1° gennaio 1987, possono essere ammesse alla procedura di ammissione alla verifica metrica secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica citato nelle premesse, le bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara che, oltre a presentare requisiti fissati dalle disposizioni vigenti per la specifica categoria di appartenenza, risultino anche conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato ⁽⁴⁾.

(4) Comma così modificato dall'art. 2, D.M. 18 giugno 1986 (Gazz. Uff. 10 luglio 1986, n. 158). Il termine è stato prorogato al 30 giugno 1988 dal D.M. 11 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1988, n. 13).

3. Le bilance elettroniche che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvate anche per la funzione sottrattiva di tara con specifico provvedimento ministeriale, ove non conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato, sono ammesse alla verifica prima fino al 31 dicembre 1987.

(5) Comma così modificato dall'art. 2, D.M. 18 giugno 1986 (Gazz. Uff. 10 luglio 1986, n. 158). Il termine è stato prorogato al 30 giugno 1988 dal D.M. 11 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1988, n. 13).

4. Le bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara, regolarmente

munite dei bolli permanenti di verifica prima, sono ammesse alla verifica periodica e alla rilegalizzazione e possono essere utilizzate fino al loro esaurimento, ancorché non rispondenti alle prescrizioni dell'allegato.

5. 1. Le bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara manuale devono recare con caratteri indelebili e ben leggibili, aventi altezza non inferiore a 2 mm, la seguente avvertenza da riportare su targhetta applicata in luogo ben visibile in corrispondenza del dispositivo indicatore rivolto verso l'acquirente: «lo strumento consente la sottrazione dal peso lordo della merce applicata solo di valori multipli di _____ (indicare il valore ponderale della divisione)».

2. Nelle bilance di cui al comma precedente destinate alla vendita diretta al pubblico l'avvertenza prevista nello stesso comma deve essere integrata dalla seguente:

«è vietata l'impostazione o l'introduzione di valori di tara inferiori al valore intero della tara effettivamente utilizzata».

3. Le bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara autopesata devono recare con caratteri e modalità analoghe a quelle indicate al primo comma precedente la seguente avvertenza:

«prima dell'operazione di pesata gli indicatori, del peso e della tara devono indicare, 0»⁽⁶⁾.

(6) Comma così modificato dall'art. 2, D.M. 18 giugno 1986 (Gazz. Uff. 10 luglio 1986, n. 158). Il termine è stato prorogato al 30 giugno 1988 dal D.M. 11 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1988, n. 13).

6. Sono abrogate le disposizioni ministeriali, emanate ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica citato nelle premesse, che siano contrastanti o incompatibili con quelle del presente decreto e del suo allegato.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. Gli ispettori metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto. (Si omette l'allegato)

(7) L'allegato è stato modificato dall'art. 3, D.M. 18 giugno 1986 (Gazz. Uff. 10 luglio 1986, n. 158).